

«Il reato di clandestinità non è incostituzionale»

Il reato di clandestinità introdotto nel nostro ordinamento è stato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, note alla cronaca, e di animati dibattiti fino ad arrivare alle ultime dichiarazioni del neo Ministro all'Integrazione di volerlo abrogare. Dapprima è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 250/2010, che ha respinto la questione di costituzionalità del reato di clandestinità, ritenendola una scelta rientrante nella sfera di discrezionalità del legislatore, in altre parole, ritenendolo del tutto lecito. L'ultima in ordine di tempo a intervenire in proposito è stata la Corte di Giustizia Ue, con una sentenza del 28 aprile 2011. Il caso sollevato davanti ai giudici di Lussemburgo riguardava **El Dridi**, «cittadino di un paese terzo entrato illegalmente in Italia. Nei suoi confronti è stato emanato, nel 2004, un decreto di espulsione, sul cui fondamento è stato spiccato, nel 2010, un ordine di lasciare il territorio nazionale entro cinque

giorni. Quest'ultimo provvedimento era motivato dalla mancanza di documenti di identificazione, dall'indisponibilità di un mezzo di trasporto nonché dall'impossibilità - per mancanza di posti - di ospitarlo in un centro di permanenza temporanea. Non essendosi conformato a tale ordine, il signor El Dridi è stato condannato dal Tribunale di Trento ad un anno di reclusione». Il Signor El Dridi impugnò la sentenza davanti alla Corte di Appello e quest'ultima investì della questione la Corte di Giustizia Ue, in particolare «se la direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare (direttiva rimpatri) osti ad una normativa di uno stato membro che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio nazionale, permane in detto territorio senza giustificato motivo».

Inspiegabilmente la Corte bacchetta l'Italia e ordina al giudice nazionale di disapplicare la normativa nazionale italiana in quanto contraria alla normativa europea (Direttiva Rimpatri) e poiché i paesi membri dell'Unione Europea «non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo, una pena detentiva, come quella prevista dalla normativa nazionale in discussione», benché, e qui sta l'inspiegabile, ci siano altri paesi europei, quelli sopra citati, che prevedono il reato di clandestinità e non sono stati censurati. Al di là comunque di tutto il discorso più o meno tecnico sul reato di clandestinità, è comunque vero e provato che una legislazione rigorosa scoraggia l'immigrazione clandestina, e lo provano proprio i dati successivi all'introduzione del reato nel nostro ordinamento: nel 2010, ossia l'anno successivo, gli sbarchi calarono dell'88%.

www.ecostampa.it

